

CONTRIBUTO: EVENTI ECCEZIONALI DIP.

Tipologia di intervento	L'intervento sostiene i lavoratori dipendenti di imprese artigiane aderenti all'EBAS che abbiano subito danni alla propria abitazione di residenza o dimora abituale a seguito di: - calamità naturale dichiarata da Regione o altra autorità competente - evento atmosferico eccezionale documentato da autorità pubbliche - incendio non doloso, purché documentato da autorità competenti (VVFF) e non riconducibile a responsabilità del lavoratore o del nucleo familiare.
Requisiti	<i>Requisiti dell'azienda</i> - Regolarità contributiva EBAS per almeno 24 mensilità continuative al momento dell'evento. - In presenza di mesi privi di forza lavoro, la verifica della regolarità è estesa fino a un massimo di 36 mesi. - Per le imprese che svolgono attività stagionali è richiesto un minimo di 12 mensilità di regolarità contributiva nei 36 mesi precedenti, purché riferite ai periodi di effettiva attività dell'azienda. - Per le imprese di nuova costituzione è richiesta una regolarità minima di 12 mesi. Per ulteriori casistiche si applicano le disposizioni del Regolamento del Fondo Sostegno al Reddito. <i>Requisiti del lavoratore:</i> - essere dipendente, alla data dell'evento, di un'impresa artigiana in regola con i versamenti EBAS; - avere un rapporto di lavoro attivo alla data dell'evento o sospeso per cause non imputabili al lavoratore (malattia, infortunio, maternità/paternità, FSBA); - l'abitazione danneggiata deve essere quella di residenza anagrafica o dimora abituale del lavoratore; - il contributo è riconosciuto una sola volta per nucleo familiare, anche in presenza di più lavoratori aventi diritto.
Misura del contributo	• 30% della stima dei danni, con un massimale di € 3.000,00 per lavoratore. Il massimale ha carattere complessivo per lavoratore: una volta raggiunto tale limite, non potranno essere accolte ulteriori richieste, anche se riferite a eventi successivi.
Trattamento fiscale	Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile in quanto finalizzato al ristoro di danni patrimoniali subiti e non sostitutivo di redditi, ai sensi dell'art. 6 del TUIR.
Richiesta del contributo e termine per la presentazione	La domanda deve essere presentata tramite posta certificata, all'indirizzo ebas.sardegna@pec.it , o raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 12 mesi dal verificarsi dell'evento. Documentazione obbligatoria • Modulo di domanda. • copia delle fatture relative ai costi sostenuti; • stima dei danni redatta da un perito iscritto a un albo professionale competente (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale o figura equivalente) effettuata entro 45/60 giorni dall'evento; • verbale o dichiarazione dell'autorità che attesti l'evento (VVFF, Comune, Protezione Civile, Carabinieri, ecc.); • autocertificazione relativa al mancato ottenimento del risarcimento totale da parte dell'assicurazione; • documento attestante la residenza o dimora abituale nell'immobile danneggiato. Domande prive della documentazione obbligatoria non saranno istruite. N.B. - Ogni invio deve riguardare un solo lavoratore e contenere esclusivamente la documentazione relativa alla presente prestazione, con firma dell'azienda e del dipendente. - nell'oggetto della PEC devono essere indicati esclusivamente: MATRICOLA INPS +eventi eccez_dip. In assenza dell'oggetto corretto, la domanda non verrà presa in carico. - la perizia non può essere redatta da soggetti che eseguono interventi connessi all'evento oggetto della richiesta. Il dipendente può inviare la domanda individuale direttamente solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Istruttoria, approvazione ed erogazione	<i>Durante l'istruttoria:</i> - l'Ente può richiedere ulteriori adempimenti o documentazione integrativa; - in caso di irregolarità contributiva o documentazione incompleta, l'impresa dovrà provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione EBAS e darne esplicito riscontro all'Ente. In assenza di riscontro entro il termine, la pratica sarà archiviata e il diritto alla prestazione decadrà. La richiesta di integrazione si considera regolarmente notificata con il semplice invio alla PEC dell'impresa e la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, anche se la PEC non viene aperta, letta o visualizzata. <i>Liquidazione del contributo:</i> - Il contributo lordo viene erogato tramite bonifico sul conto aziendale. - l'azienda inserisce l'importo nella prima busta paga utile, in voce separata, assoggettandolo alle sole ritenute fiscali. <i>Liquidazione del contributo al lavoratore cessato:</i> - Il contributo viene erogato direttamente al lavoratore, al netto delle ritenute fiscali. - EBAS invia la Certificazione Unica nei termini di legge. I contributi verranno erogati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti annuali e della capienza dei fondi dedicati. Per quanto non previsto, si applicano il Regolamento del Fondo Sostegno al Reddito e lo Statuto EBAS.
--	---